

C.P. n. 10/2021



Tribunale di Treviso

Sezione Feriale

Il Tribunale di Treviso, nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri Presidente rel.

dott.ssa Francesca Vortali Giudice

dott.ssa Paola Torresan Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 20-7-2021 con cui la società **Moretei Design S.r.l.** (partita I.V.A. n. 04180390264), corrente in Paese (Treviso) alla via Olimpia n. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore Architetto Cristian Nasato, codice fiscale NST CST 86L21 L407X, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Amoroso,

ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo ovvero domanda ai sensi dell'art. 182 bis l.fall.;

preso atto che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e a trasmetterla al Pubblico ministero in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci 2018 e 2019, il verbale notarile ex art. 152 l.f., l'elenco nominativo dei creditori e debitori e un'aggiornata visura della società;

rilevato che nel termine assegnato con il decreto 26-7-2021 la società ha depositato il progetto di bilancio al 31-12-2020 completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle forme prescritte dall'art. 2423 e ss. c.c.;

ritenuto che:

- da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di

ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda, in ragione del Comune (Paese) ove è ubicata la sede legale della società, ricompreso nel circondario del Tribunale di Treviso;

- sia stata dimostrata la sussistenza della rituale delibera dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;

rilevato che pendono istanze di fallimento (proc. nr. 136/2021)

ritenuto che:

- possa accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina del Commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura, sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.:

1 . concede alla società ricorrente **termine fino al 20 settembre 2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o di una domanda di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina Commissario giudiziale il dott. Alberto Lazzar, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di euro 8.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al Commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso la Centro Marca Banca;

3.2. in data 10-9-21 depositi una situazione finanziaria aggiornata al 31-8-2021

trasmettendone una copia al Commissario giudiziale, al quale dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dai suoi legali, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il Commissario giudiziale provvederà ad inviare copia della relazione informativa ed esplicativa al Giudice relatore e, dopo aver esaminato tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione a uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente che:

- non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità;
- non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Il Tribunale fissa il limite di euro 5.000,00 quale soglia oltre la quale il debitore dovrà comunque avvisare il Commissario Giudiziale.

Dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente a eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui

sopra; nonché nei casi in cui il Commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati.

Il Commissario è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale (Zucchetti software giuridico).

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso, lì 9 agosto 2021

Il Presidente

Bruno Casciarri